



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio III - Personale della scuola
Via Forte Marghera 191 – 30173 Venezia-Mestre

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* ed il relativo Regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184;

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, recante *"Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado"*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, così come modificato dal d.P.R. 16 giugno 2023, n. 82, recante *"Regolamento concernente norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi"*;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni recante *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*, ed in particolare l'art. 35 concernente il reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante *"Codice in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE"*;

VISTA la Legge 25 marzo 1985, n. 121, concernente *"Ratifica ed esecuzione dell'Accordo con protocollo addizionale, formato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede"*;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n.751 recante *"Esecuzione dell'intesa tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche"*;

VISTO il decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 15 luglio 1987, recante *"Esecuzione dell'Intesa tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana. Titoli di qualificazione professionale per l'Irc: elenco delle discipline ecclesiastiche e degli istituti abilitati al rilascio dei titoli"*;

VISTA la Legge 18 luglio 2003, n. 186 recante *"Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado"*;

VISTO il decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, recante *"Misure urgenti in materia di scuola, università, beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonché in tema di rinegoziazione di mutui, di professioni e di sanità"*, e in particolare l'art. 1-ter sull'inquadramento nei ruoli degli insegnanti di religione cattolica;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2012, n. 175 recante *"Esecuzione dell'Intesa tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Presidente della Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, firmata il 28 giugno 2012"*;

VISTO l'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, come modificato dall'articolo 47, comma 9, lett. a), del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, dall'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, e, successivamente, dall'articolo 20, comma 6, lett. a), del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, come da ultimo modificato dall'articolo 10, comma 2-ter, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, introdotto dalla legge di conversione 27 novembre 2023, n. 170;

VISTA l'Intesa tra il Ministro dell'istruzione e del merito e il Presidente della Conferenza episcopale italiana n. 1 dell'11 gennaio 2024, concernente la *"Procedura concorsuale per la copertura dei posti di insegnamento della religione cattolica ai sensi del comma 1 dell'art. 1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159"*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2024, recante l'autorizzazione al Ministero dell'istruzione e del merito all'avvio di procedure concorsuali per n. 6.428 posti di insegnante di religione cattolica per tutti gli ordini e gradi di scuola;

VISTO il Decreto Ministeriale 29 maggio 2024, n. 104 recante *"Procedura concorsuale per titoli ed esami per l'accesso al ruolo degli insegnanti di religione cattolica nella scuola secondaria di primo e secondo grado ai sensi del comma 1 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n.126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159"*;

VISTO l'Allegato 1 al citato Decreto Ministeriale del 29 maggio 2024, n. 104, dal quale risulta che i posti messi a bando per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria sono, per la regione Veneto, n. 80, nonché l'Allegato 2 che riporta le Diocesi per le quali l'USR Veneto è responsabile della procedura concorsuale;

RICHIAMATO il proprio decreto n. 2357 del 12 giugno 2024, così come rideterminato, da ultimo, con decreto n. 2186 dell'8 giugno 2026, con il quale si è proceduto alla ripartizione all'interno delle diocesi della regione Veneto dei posti messi a bando



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio III - Personale della scuola
Via Forte Marghera 191 – 30173 Venezia-Mestre

con il citato Allegato 1 al Decreto Ministeriale 29 maggio 2024, n. 104, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3 del medesimo D.M.;

VISTO l'art. 4 del citato D.M. 29 maggio 2024, n. 104, che disciplina i requisiti di ammissione dei candidati, ed in particolare il comma 4, ai sensi del quale *"Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. Il Dirigente preposto all'USR può disporre, con atto motivato, l'esclusione dei candidati per difetto dei citati requisiti di ammissione in qualsiasi momento della procedura concorsuale"*;

VISTO l'art. 5 del D.M. 104/2024, concernente l'articolazione della presente procedura concorsuale;

VISTO l'Allegato 6 del ridetto D.M. 29 maggio 2024, n. 104, per quanto riguarda il programma d'esame;

VISTI gli artt. 6 e 7 del D.M. 104/2024, concernenti rispettivamente la prova scritta e la prova orale della presente procedura concorsuale;

VISTI l'art. 8 del medesimo D.M. 104/2024, concernente la valutazione delle prove e dei titoli, unitamente all'Allegato 7 del citato decreto ministeriale, riportante la tabella dei titoli valutabili e la ripartizione dei relativi punteggi;

VISTO l'art. 10, comma 1, del D.M. 29 maggio 2024, n. 104, il quale dispone che le graduatorie regionali di merito sono ripartite per ambiti diocesani e *"sono composte da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti previsti dal bando di concorso, fatta salva la successiva integrazione delle graduatorie, nel limite dei posti banditi, nella misura delle eventuali rinunce all'immissione in ruolo successivamente intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali"*;

VISTO, altresì, il comma 5 del medesimo art. 10, il quale dispone che *"Le graduatorie hanno validità biennale a decorrere dall'anno scolastico successivo all'approvazione delle stesse e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto periodo, fermo restando il diritto dei vincitori all'immissione in ruolo, ove occorra anche negli anni successivi, in caso di incapienza dei posti destinati annualmente alle assunzioni, nel limite delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente"*;

RICHIAMATO il proprio decreto n. 5529 del 19 novembre 2025, di costituzione della Commissione giudicatrice della presente procedura concorsuale, così come rideterminato con proprio decreto n. 5648 del 25 novembre 2025;

VISTI gli atti di valutazione delle prove e dei titoli predisposti dalla Commissione giudicatrice;

VERIFICATI i punteggi attribuiti dalla Commissione giudicatrice a fronte dei titoli dichiarati dai candidati ed effettuate le doverose correzioni con inserimento a sistema della relativa motivazione;

TENUTO CONTO che il comma 4 del ridetto art. 10 del D.M. 29 maggio 2024, n. 104, dispone che *"Il Dirigente preposto all'USR responsabile della procedura concorsuale approva con proprio decreto le graduatorie definitive di merito, sotto condizione dell'accertamento del possesso da parte dei candidati dei requisiti per la stipulazione del contratto a tempo indeterminato"*;

CONSIDERATO, pertanto, di dover procedere, all'approvazione delle graduatorie di merito prodotte ai sensi del più volte citato art. 10 del D.M. 104/2024;

VISTO l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994 n. 487, così come modificato dal d.P.R. del 16 giugno 2023, n. 82, relativo alle categorie riservatarie e ai titoli di preferenza spettanti ai candidati;

VISTA la Legge 12 marzo 1999, n. 68, che detta disposizioni per la tutela del diritto al lavoro delle persone disabili;

VISTI gli artt. 1014 e 678 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66 e successive modificazioni, che prevedono la riserva di posti in favore dei volontari nelle assunzioni presso le Pubbliche Amministrazioni;

VISTO il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, con particolare riferimento all'articolo 1, comma 9-bis;

ACCERTATA la regolarità della procedura;

DECRETA

Art. 1) Sono approvate, sotto condizione dell'accertamento del possesso da parte dei candidati dei requisiti per la stipulazione del contratto a tempo indeterminato, le graduatorie di merito procedura concorsuale per titoli ed esami per l'accesso al ruolo degli insegnanti di religione cattolica nella scuola secondaria di primo e secondo grado ai sensi del comma 1 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, bandita con Decreto Ministeriale 29 maggio 2024, n. 104, ripartite per gli ambiti diocesani della regione Veneto e per settore formativo.

Art. 2) Le graduatorie sono allegate al presente provvedimento, ne costituiscono parte integrante, vengono trasmesse al sistema informativo del Ministero e sono pubblicate nell'Albo e sul sito internet dell'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto.

Art. 3) L'Amministrazione si riserva di effettuare ulteriori controlli sul possesso dei requisiti di ammissione alla presente procedura concorsuale e, in caso di carenza degli stessi, di disporre la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti.



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio III - Personale della scuola
Via Forte Marghera 191 – 30173 Venezia-Mestre

Art. 4) Avverso il presente provvedimento è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dello stesso provvedimento all'albo on line e sul sito web di questo USR per il Veneto.

IL DIRETTORE GENERALE

Marco BUSSETTI

*Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse*